

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

**ART. 3**

Sostituirlo con il seguente:

**Art. 3.**

(Disposizioni anticipate di trattamento – «DAT»).

1. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Indica altresì una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.
- 2-bis. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
3. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell'unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra fiduciario

e medico, si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 3.

5. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.

6. Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

**3. 47.** (Ulteriore nuova formulazione). Amato, Carnevali.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie, provvedono ad informare della possibilità di redigere le disposizioni anticipate di trattamento in base alla presente legge.

**3. 2.** (Nuova formulazione). Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: cronica e invalidante aggiungere le seguenti: o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

**4. 500.** Relatrice.

Al comma 2, dopo le parole: i suoi familiari aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

**\*4. 2.** (Nuova formulazione). Locatelli, Lo Monte, Pastorelli, Marzano.

Al comma 2, dopo le parole: i suoi familiari aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

**4. 18.** (Nuova formulazione). Stella Bianchi, Piazzoni, Tinagli.

Al comma 2, dopo le parole: i suoi familiari aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

**\*4. 12.** (Nuova formulazione). Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto.

Al comma 2, dopo le parole: i suoi familiari aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

**\*4. 7.** (Nuova formulazione). Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 3, sostituire la parola: indicato con la seguente: proposto.

**\*\*4. 3.** Locatelli, Lo Monte, Pastorelli, Marzano.

Al comma 3, sostituire la parola: indicato con la seguente: proposto.

**\*\*4. 8.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 3, sostituire la parola: indicato con la seguente: proposto.

**\*\*4. 13.** Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

**EMENDAMENTO DELLA RELATRICE**

**ART. 4.**

Al comma 1, dopo le parole: cronica e invalidante aggiungere le seguenti: o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

**4. 500.** La relatrice.